



Visite Fiscali ai lavoratori pubblici – Nuove Fasce orarie di reperibilità

Con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, l'INPS ha fornito nuove indicazioni operative per l'espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n.16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione, nella parte in cui definiva le fasce di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in difformità rispetto alle disposizioni emanate per il settore privato.

Dopo un articolato esame delle disposizioni legislative in materia, il messaggio dell'Istituto precisa che nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), in virtù del principio di armonizzazione della normativa in materia, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.

SOMMARIO

- Visite Fiscali ai lavoratori pubblici – Nuove Fasce orarie di reperibilità
- Regole per la videosorveglianza in condominio
- Congedo biennale con Legge 104: residenza, domicilio o dimora temporanea?
- Bonifici istantanei senza costi
- Congedo Agenti in prova - Chiarimenti
- Bonus per visite mediche ed esami agli over 65
- Sportelli Comunali INPS
- Aumento pensioni 2024: importi e aliquote di rivalutazione per ogni fascia
- Atti Scolastici e rispetto della Privacy
- La normativa europea sulla tutela dei dati personali usati dalla Polizia e dalle Autorità di Giustizia Penale

Regole per la videosorveglianza in condominio



Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 1.000 euro a un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza la delibera dell'assemblea condominiale. La delibera condominiale rappresenta infatti il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere. Nel caso oggetto del provvedimento, i condomini erano stati avvisati dell'installazione delle telecamere con una semplice e-mail.

Dall'istruttoria del Garante, avviata a seguito di un reclamo di un condomino, era risultato che presso il condominio era stato installato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all'esterno dell'edificio, il cui angolo di visuale era esteso all'area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. L'informativa che avvertiva della presenza delle telecamere per quanto fosse segnalata da alcuni cartelli era priva dell'indicazione del titolare del trattamento. Il dispositivo poi, oltre a riprendere le immagini, consentiva di visualizzarle mediante un telefonino in possesso dell'amministratore.

Nelle sue memorie difensive l'amministratore aveva dichiarato che, essendo i condomini concordi nella necessità di provvedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell'area antistante il condominio, aveva installato l'impianto in via d'urgenza, riservandosi di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile.

Nel suo provvedimento di sanzione l'Autorità ha ricordato che, laddove i condomini siano d'accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all'installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l'Amministratore deve dare esecuzione. La delibera è infatti lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l'individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. In assenza della delibera condominiale, adottata come richiesto dal codice civile a maggioranza, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all'Amministratore. Il trattamento effettuato dall'amministratore è quindi risultato illecito e ha determinato l'applicazione della sanzione.

Fonte: Garante Privacy

Congedo biennale con Legge 104: residenza, domicilio o dimora temporanea?



Un nostro iscritto ci chiede se per ottenere il congedo retribuito di due anni per assistere un genitore disabile sia necessario chiedere la residenza temporanea oppure basta l'autocertificazione del domicilio.

L'articolo 42 legge 151 2001, per il congedo biennale dei caregiver prevede come necessaria la convivenza con il parente al quale si presta assistenza.

A tal proposito la normativa parla di parenti conviventi con l'unica eccezione dei genitori, che invece possono ottenere il congedo per assistere i figli anche non conviventi.

Ci sono però dei provvedimenti di prassi che ammettono altre possibilità. In particolare, la circolare 1/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica, precisa che, al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea.

Per fruire del permesso biennale bisogna, quindi, spostare la residenza oppure chiedere la dimora temporanea che prevede una procedura specifica. Occorre considerare che la dimora temporanea può valere al massimo per un anno; quindi, può essere più conveniente spostare la residenza.

Bonifici istantanei senza costi



Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa politica per accogliere la proposta di legge della Commissione UE sui bonifici istantanei. Le nuove regole permetteranno a tutti i cittadini dell'Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo di trasferire denaro tra banche in pochi secondi, con accredito immediato e soprattutto senza extra-costi.

Il nuovo accordo mira alla standardizzazione di questa forma di trasferimento in denaro, rendendo i bonifici elettronici istantanei "universalmente disponibili". Oggi, invece, anche in Italia, non tutte le banche li offrono e quando sono disponibili possono costare diversi

euro per ogni singola operazione.

La proposta di Direttiva UE aggiorna il regolamento SEPA risalente al 2012, mirando a uniformare un mercato che ad oggi vede ogni banca offrire o meno il servizio e fissare un prezzo diverso per questa formula di transazione, a volte anche con commissioni molto salate.

L'obiettivo è quello di allineare il costo dei bonifici immediati in euro a quello degli analoghi bonifici ordinari.

La proposta (ora approvata dal Parlamento e dal Consiglio UE) punta dunque a velocizzare i trasferimenti tra IBAN nello Spazio Economico Europeo su circuito SEPA (Single Euro Payments Area: Area unica dei pagamenti in euro), incentivando il ricorso alle transazioni completate in pochi secondi e sempre disponibili (h24).


In base alle norme proposte in via provvisoria, i prestatori di servizi di pagamento come le banche che forniscono bonifici standard in euro, saranno tenuti anche a offrire il servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei in euro. Le (eventuali) commissioni applicate non devono essere superiori alle commissioni applicate ai bonifici standard.

Per prima cosa, la potenziale gratuità del trasferimento incentiverà i pagamenti immediati (i bonifici ordinari possono richiedere anche diversi giorni, soprattutto quando ricadono a cavallo di un fine settimana) in una varietà di casistiche, non da ultimo le transazioni B2B e B2C in negozio o studio, velocizzando l'incasso e abilitando aggiustamenti nei flussi di cassa, sbloccando peraltro un "fluttuante dei pagamenti" stimato in quasi 200 miliardi di euro al giorno.

La proposta si compone di quattro condizioni per rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili:


- obbligo per i fornitori di bonifici in euro di offrire una versione istantanea;
- obbligo di garantire pagamenti istantanei a un prezzo non superiore a quello dei bonifici non istantanei;
- obbligo di verifica IBAN (corrispondenza con il nome del beneficiario indicato) per evitare errori e frodi;
- verifica massiva e quotidiana dei clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni UE.

Congedo Agenti in prova - Chiarimenti



A seguito della segnalazione di non uniformi indicazioni sul congedo ordinario e sulle giornate ex Legge 937 maturate dagli Agenti in Prova, l'Ufficio Rapporti Sindacali ha confermato che, per il primo anno di servizio, il conteggio viene effettuato in base al periodo di effettivo lavoro prestato, ossia in dodicesimi del totale annuale per ciascun mese di servizio effettivo. Avendo preso servizio l'11 dicembre, agli Agenti attualmente in prova competerà pertanto, per il mese di dicembre, un congedo ordinario di 2 giorni. Non è invece previsto il riconoscimento di alcun giorno riferibile alla Legge 937, appunto perché il relativo diritto - parliamo sempre del primo anno di lavoro - matura in misura di una giornata ogni tre mesi lavorati.

Bonus per visite mediche ed esami agli over 65



Per coloro che hanno più di 65 anni (in base all'art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.) è possibile usufruire dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario previsto per visite mediche, esami di laboratorio e altre prestazioni ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Si tratta di un vantaggio previsto per le persone con reddito familiare che non supera i 36.151,98 euro.

I titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare fino a 8263,31

euro incrementato a 11362,05 euro in presenza di coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, godono della stessa esenzione.

Basta avere almeno 65 anni, invece, per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket in caso di accesso al pronto soccorso con codice bianco. In questo caso è sufficiente il requisito anagrafico, senza condizioni di reddito.


Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all'esenzione per reddito, sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Spetta al medico indicare il codice di esenzione nella ricetta (E01, E02, E03, E04), attraverso una verifica dei requisiti che si effettua online nell'elenco degli esenti per reddito. L'accesso a questo tipo di agevolazioni sanitarie, infatti, dovrebbe essere automatico, poiché l'Agenzia delle Entrate possiede i dati reddituali di ciascun nucleo familiare.

È sempre possibile, tuttavia, presentare alla propria ASL una richiesta di accesso al bonus entro il 31 marzo di ogni anno qualora l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie non venga applicata anche in presenza dei requisiti.

L'autocertificazione al medico può essere presentata dal titolare del requisito di esenzione over65 con reddito inferiore al minimo previsto, disoccupato, titolare di assegno sociale o di pensione al minimo, per sé e per i propri familiari a carico.

Sportelli Comunali INPS



L'INPS ha annunciato l'ampliamento degli sportelli telematici PUE attivi presso i Comuni, punti di contatto tra i cittadini e gli operatori per consentire agli utenti di entrare in contatto con un operatore in modalità web meeting per accedere ai servizi erogati dall'Istituto.

Grazie al successo riscontrato nell'ambito della sperimentazione dei PUE presso alcuni Comuni delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna, infatti, l'Istituto di previdenza ha definito la convenzione quadro per l'istituzione dei PUE presso tutti i Comuni che manifesteranno interesse.

Attraverso il PUE, saranno disponibili punti di accesso presso i locali del Comune, messi a disposizione dei cittadini, che in modalità web meeting potranno comunicare con un operatore INPS.

Ciò permette di agevolare l'accesso ai servizi e alle prestazioni INPS, anche laddove l'Istituto non sia fisicamente presente o esista una diffusa incidenza del digital divide.

La Convenzione quadro sarà resa disponibile entro il mese di gennaio 2024 tramite il "Sistema gestionale delle convenzioni", accessibile seguendo il percorso: "Servizi" > "Gestione e assistenza sui servizi Internet" > "Sistema gestionale delle convenzioni".

Aumento pensioni 2024: importi e aliquote di rivalutazione per ogni fascia


La *Legge 197/2022* (Manovra 2023) ha stabilito per il biennio 2023-2024 che le aliquote di perequazione automatica non si applichino progressivamente per fasce ma in base a scaglioni di reddito pensionistico, ossia sull'intero importo della pensione. Quindi, per fare un esempio, un trattamento previdenziale fra quattro e cinque volte il minimo (fra 2mila 102 e 2mila 627), per il quale si applica la perequazione all'85%, si rivaluta di questa percentuale sull'intero importo.

Il precedente meccanismo l'applicazione delle aliquote per fasce e tre diversi scaglioni: rivalutazione al 100% fino a quattro volte il minimo, al 90% fra quattro e cinque volte il minimo, al 75% sopra le cinque volte il minimo. In questo modo si sarebbe ottenuta una rivalutazione al 100% per la parte fino a quattro volte il minimo (2.102 euro) e all'85% sull'eccedenza. In pratica, un'indicizzazione progressiva. Che invece è andata persa sia nel 2023 sia per il 2024.

Nella tabella che segue si può verificare la differenza fra i due sistemi considerando sia le percentuali di perequazione sia l'indicizzazione all'inflazione prevista nel 2023 (all'8,1%) e nel 2024 (al 5,4%).

Rivalutazione pensione	Aliquota 2023	Aliquota 2024
Fino a 4 volte il minimo 100%	8,1%	5,6%
Tra 4 e 5 volte il minimo 85%	6,885%	4,590%
Tra 5 e 6 volte il minimo 53%	4,293%	2,862%
Tra 6 e 8 volte il minimo 47%	3,807%	1,998%
Tra 8 e 10 volte il minimo 37%	2,997%	2,997%
Sopra 10 volte 32% - 22%	2,592%	1,728%

Per comprendere gli effetti del taglio perequativo è esemplificativa la successiva tabella

La quantificazione del taglio viene applicata a quattro diversi importi di pensione a fine 2022: 2mila 300 euro lorde, 2mila 800, 3mila 320, 3mila 840. Sulla pensione di 2mila 300 euro, che equivalgono a 1786 euro netti, si perdono 208 euro netti nel 2023 e 377 euro nel 2024, per una perdita netta totale nel biennio pari a 585 euro.

Per la pensione più alta fra quelle considerate, pari a 3mila 840 euro lordi, che sono 2mila 735 euro netti, si perdono 1008 euro netti nel 2023 e altri 1750 nel 2024, quindi in questo caso il taglio nel biennio è di 2mila 769 euro. In media, si perdono 2mila euro a pensione.

CONFRONTO PEREQUAZIONE LEGGE 388/2000 – LEGGE DI BILANCIO 2023

classe di importo	importo mensile 2022		perequazione 2023 8,1%						perequazione 2024 5,4%						perdita netta nel biennio
			importo lordo		importo netto		differenza x 13		importo lordo		importo netto		differenza x 13		
	lordo	netto	legge 388/2000	legge bilancio 2023	legge 388/2000	legge bilancio 2023	lorda	netta	legge 388/2000	legge bilancio 2023	legge 388/2000	legge bilancio 2023	lorda	netta	
da 4 a 5 volte il TM	2.300	1.786	2.485	2.458	1.897	1.881	351	208	2.618	2.571	1.999	1.970	611	377	585
da 5 a 6 volte il TM	2.800	2.095	3.019	2.920	2.227	2.166	1.287	793	3.177	3.004	2.344	2.238	2.249	1.378	2.171
da 6 a 7 volte il TM	3.320	2.414	3.571	3.446	2.568	2.491	1.625	1.001	3.750	3.534	2.699	2.565	2.808	1.742	2.743
da 7 a 8 volte il TM	3.840	2.735	4.122	3.986	2.896	2.818	1.768	1.008	4.324	4.087	3.031	2.896	3.081	1.755	2.769

Secondo i calcoli elaborati da alcune confederazioni sindacali la proiezione della perdita determinata dal taglio dell'indicizzazione 2023-2024 sulla vita media va da 6mila673 euro per gli uomini a 7mila 804 euro per le donne (che hanno un'attesa di vita più alta), mentre sulle pensioni più alte supera i 30mila euro.

classe di importo	importo mensile 2022		perdita annua netta *			perdita netta per attesa di vita	
	lordo	netto	2023	2024	totale nel biennio	uomo 17,7	donna 20,7
da 4 a 5 volte il TM	2.300	1.786	201	377	578	6.673	7.804
da 5 a 6 volte il TM	2.800	2.095	793	1.378	2.171	24.391	28.525
da 6 a 7 volte il TM	3.320	2.414	1.001	1.742	2.743	30.833	36.059
da 7 a 8 volte il TM	3.840	2.735	1.014	1.755	2.769	31.064	36.329

* con le norme IRPEF vigenti 2023

Atti Scolastici e rispetto della Privacy



Il Garante per la protezione dei dati personali in relazione alle operazioni di valutazioni degli studenti e alla redazione dei verbali degli scrutini scolastici ha enunciato il principio generale della "minimizzazione", per cui fin dalla fase di redazione di tutti gli atti, pur nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non devono essere inseriti dati personali eccedenti, non pertinenti, non indispensabili. Tutto ciò che eccede viola la privacy. Questo vale ampiamente per il verbale degli scrutini, che accompagna e rafforza la pagella e illustra le ragioni delle

determinazioni prese dai docenti.

Detta "minimizzazione", tuttavia non implica affatto una diminuzione nella doverosa ed esaustiva motivazione, altrimenti per rispettare la privacy si rischia di scrivere atti privi di idonea motivazione, destinati a essere annullati dal tribunale amministrativo, appunto, per vizio di motivazione.

E' ovvio che del verbale, in quanto atto amministrativo, può essere chiesta una copia da parte degli interessati (genitori, studenti, insegnanti, ecc.), e dunque per rispettare la privacy, la stesura del verbale deve rispondere ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità. Per finalità si intende la completezza e la legittimità degli atti amministrativi.

La minimizzazione significa verificare che siano indicati i fatti e solo i fatti (gli eventi, gli accadimenti concreti) corrispondenti ai criteri astratti da prendere in considerazione secondo quanto prescritto da leggi, regolamenti e criteri di valutazione in uso. Bisogna, poi, stare attentissimi alle espressioni valutative (ad esempio aggettivi e avverbi): si devono utilizzare quelle espressioni valutative usate direttamente dalla legge/regolamento/norma sugli scrutini e ogni espressione valutativa deve essere immediatamente spiegata con il riferimento a un dato oggettivo che illustra la parola/frase valutativa/soggettiva.

Richiede, infine, attenzione al massimo livello la presenza di dati sensibili (come dati sanitari) e particolari. Questi vanno inseriti nel verbale solo ed esclusivamente quando sono ritenuti indispensabili, cioè quando non se ne può fare a meno a pena di rendere incomprensibile il verbale.

La normativa europea sulla tutela dei dati personali usati dalla Polizia e dalle Autorità di Giustizia Penale



La direttiva (UE) 2016/680, ossia la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (LED), garantisce la protezione dei dati personali delle persone coinvolte in procedimenti penali, che siano testimoni, vittime o indiziati.

Essa stabilisce un quadro completo per assicurare un livello elevato di protezione dei dati, tenendo conto della natura specifica del settore della polizia e della giustizia penale, contribuisce ad aumentare la fiducia e facilita la cooperazione nella lotta contro la criminalità in Europa, armonizzando la protezione dei dati personali da parte

delle autorità incaricate dell'applicazione della legge negli Stati membri dell'Unione europea (Unione) e nei paesi Schengen.

La direttiva fa parte della riforma della protezione dei dati, insieme al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e al regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone

fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

La direttiva ha sostituito la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a partire dal 6 maggio 2018 e si applica a partire dal 5 maggio 2016.

La direttiva richiede che i dati raccolti dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge siano:

- trattati in modo lecito e corretto;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati se necessario;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- adeguatamente protetti, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Gli Stati membri devono stabilire dei termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.

La direttiva impone che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di persone, quali:

- le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;
- le persone condannate per un reato;
- le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato;
- altre parti rispetto a un reato, tra cui potenziali testimoni.

Le persone hanno il diritto che alcune informazioni siano messe a loro disposizione, e in alcuni casi fornite, dalle competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge, tra cui:

- il nome e i recapiti dell'autorità competente che decide le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- le finalità del trattamento dei loro dati;
- il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di vigilanza e i recapiti dell'autorità;
- l'esistenza del diritto di richiedere l'accesso e la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali e il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali.

Le persone hanno il diritto di ottenere dalle autorità competenti la conferma del trattamento dei loro dati personali e di accedere a tali dati e alle informazioni relative al loro trattamento.

Le autorità nazionali devono adottare misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza dei dati personali che sia adeguato al rischio. In caso di trattamento dei dati automatizzato, deve essere posta in essere una serie di misure, tra cui:

- vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento;
- impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati;
- impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

Le autorità nazionali devono tenere registri con informazioni quali la data e l'ora di accesso ai dati personali e i nomi delle persone che hanno consultato i dati o a cui i dati sono stati comunicati. Le registrazioni sono utilizzate principalmente per verificare la liceità del trattamento, garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e nell'ambito di procedimenti penali.